Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

(GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 13/84 della Commissione del 4 gennaio 1984	L 3	11	5.1.1984
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 1561/84 della Commissione del 5 giugno 1984	L 150	12	6.6.1984
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 3368/84 della Commissione del 30 novembre 1984	L 313	40	1.12.1984
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3122/85 della Commissione del 6 novembre 1985	L 297	12	9.11.1985
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 3548/85 della Commissione del 16 dicembre 1985	L 338	16	17.12.1985
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 1753/87 della Commissione del 24 giugno 1987	L 166	10	25.6.1987
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 3665/90 della Commissione del 18 dicembre 1990	L 356	15	19.12.1990
►**M8**	Regolamento (CEE) n. 3549/92 della Commissione del 9 dicembre 1992	L 361	17	10.12.1992
►**M9**	Regolamento (CE) n. 1381/96 della Commissione del 17 luglio 1996	L 179	6	18.7.1996
►**M10**	Regolamento (CE) n. 60/97 della Commissione del 16 gennaio 1997	L 14	28	17.1.1997
►**M11**	Regolamento (CE) n. 285/2000 della Commissione del 4 febbraio 2000	L 31	79	5.2.2000
►**M12**	Regolamento (CE) n. 1555/2001 della Commissione del 30 luglio 2001	L 205	21	31.7.2001
►**M13**	Regolamento (CE) n. 659/2004 della Commissione del 7 aprile 2004	L 104	95	8.4.2004
►**M14**	Regolamento (CE) n. 730/2004 della Commissione del 19 aprile 2004	L 113	8	20.4.2004

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 ([2]), in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 2,

considerando che la scelta delle aziende contabili in ciascuna circoscrizione deve essere effettuata in modo uniforme e che, a tale scopo, devono essere adottate modalità di applicazione concernenti le disposizioni in materia del regolamento n. 79/65/CEE;

considerando che le ultime modifiche apportate al regolamento n. 79/65/CEE e l'esperienza acquisita dopo il 1965 richiedono una totale revisione delle disposizioni di applicazione in ordine alla scelta delle aziende contabili e che di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento n. 91/66/CEE della Commissione ([3]) e sostituirlo con un nuovo regolamento;

considerando che le aziende agricole da osservare nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola fanno parte del campo d'osservazione delle indagini di strutture e dei censimenti comunitari o nazionali sulle aziende agricole;

considerando che i dati disponibili per elaborare i piani di selezione corrispondenti all'esercizio contabile 1982 e seguenti e la diversa situazione dell'agricoltura tra i vari Stati membri richiedono l'impiego per questi esercizi di limiti di dimensione economica diversi secondo gli Stati membri, o addirittura secondo determinate circoscrizioni;

considerando che in base all'esperienza il funzionamento della rete d'informazione è agevolato se il numero delle aziende contabili selezionato per circoscrizione può variare entro determinati limiti, sempreché sia rispettato il numero totale di aziende fissato per ogni singolo Stato;

considerando che il piano di selezione deve comportare un minimo di elementi necessari per giudicarne la validità sotto il profilo degli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola;

considerando che il piano di selezione va predisposto ad una data precedente l'inizio dell'esercizio contabile corrispondente, di modo che le autorità competenti possano approvarlo prima di essere utilizzato per la selezione delle aziende contabili;

considerando che la relazione concernente l'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili deve considerare i vari aspetti dell'applicazione del piano stesso, in particolare per individuare le modifiche eventualmente necessarie per i successivi esercizi e che la predetta relazione deve altresì tener conto dell'utilizzazione di determinati dati del piano per la ponderazione dei dati contabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

([1]) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
([2]) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.
([3]) GU n. 121 del 4. 7. 1966, pag. 2249/66.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento si intende per azienda agricola un'unità tecnico-economica, quale definita nel quadro delle indagini e dei censimenti agricoli comunitari.

▼M14

Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento 79/65/CEE per l'esercizio contabile 2004 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1º gennaio e il 1º luglio 2004 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

— Belgio:	16 UDE
— Repubblica ceca:	4 UDE
— Danimarca:	8 UDE
— Germania:	8 UDE
— Estonia:	2 UDE
— Grecia:	2 UDE
— Spagna:	2 UDE
— Francia:	8 UDE
— Irlanda:	2 UDE
— Italia:	4 UDE
— Cipro:	1 UDE
— Lettonia:	2 UDE
— Lituania:	2 UDE
— Lussemburgo:	8 UDE
— Ungheria:	2 UDE
— Malta:	8 UDE
— Paesi Bassi:	16 UDE
— Austria:	8 UDE
— Polonia:	2 UDE
— Portogallo:	2 UDE
— Slovenia:	2 UDE
— Slovacchia:	6 UDE
— Finlandia:	8 UDE
— Svezia:	8 UDE
— Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord):	16 UDE
— Irlanda del Nord:	8 UDE.

▼B

Articolo 3

Il numero delle aziende contabili per circoscrizione è fissato nell'allegato I.

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell'allegato I nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

▼B

Articolo 4

Il piano di selezione delle aziende contabili deve garantire la rappresentatività dell'insieme delle aziende contabili.

Esso comporta:

a) gli elementi di base prescelti per la sua elaborazione, cioè:
   — l'indicazione delle fonti statistiche di riferimento,
   — le modalità di stratificazione del campo d'osservazione in conformità della tipologia comunitaria delle aziende, tenuto conto eventualmente di criteri complementari nazionali,
   — le modalità di determinazione della percentuale di selezione adottata per strato,
   — le modalità di selezione delle aziende contabili,
   — le modalità di ulteriore eventuale aggiornamento del piano di selezione,
   — la durata probabile di validità del piano di selezione;
b) la distribuzione delle aziende del campo d'osservazione classificate secondo la tipologia comunitaria delle aziende (corrispondente almeno agli orientamenti tecnico-economici principali), nonché il numero delle aziende contabili da selezionare corrispondente a ciascuno degli strati.

Articolo 5

Il piano di selezione è trasmesso ai servizi della Commissione non oltre i due mesi prima della data d'inizio del primo esercizio contabile al quale si riferisce. ►M14 La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l'esercizio contabile 2004 anteriormente al 30 novembre 2004. ◄

Gli adattamenti del piano di selezione sono comunicati ai servizi della Commissione nel medesimo quadro e negli stessi termini previsti per la trasmissione del piano stesso.

▼M13

▼B

Articolo 7

Il regolamento n. 91/66/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M14**

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
	BELGIO	
341	Vlaanderen	600
342	Bruxelles-Brussel	—
343	Wallonie	400
	Totale Belgio	1 000
745	REPUBBLICA CECA	1 300
370	DANIMARCA	2 000
	GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	500
020	Hamburg	40
030	Niedersachsen	800
040	Bremen	—
050	Nordrhein-Westfalen	660
060	Hessen	370
070	Rheinland-Pfalz	480
080	Baden-Württemberg	620
090	Bayern	960
100	Saarland	70
110	Berlin	—
112	Brandenburg	180
113	Mecklenburg-Vorpommern	130
114	Sachsen	220
115	Sachsen-Anhalt	140
116	Thüringen	130
	Totale Germania	5 300
755	ESTONIA	500
	GRECIA	
450	Makedonia-Thraki	2 000
460	Ipiros-Peloponnisos-Nissi Ioniou	1 350
470	Thessalia	700
480	Sterea Ellas-Nissi Egaeou-Kriti	1 450
	Totale Grecia	5 500
	SPAGNA	
500	Galicia	800
505	Asturias	350
510	Cantabria	230
515	País Vasco	310
520	Navarra	430
525	La Rioja	290
530	Aragón	640

▼**M14**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
535	Cataluña	870
540	Baleares	270
545	Castilla y León	1 230
550	Madrid	270
555	Castilla-La Mancha	870
560	Comunidad Valenciana	700
565	Murcia	530
570	Extremadura	590
575	Andalucía	1 470
580	Canarias	250
	Totale Spagna	10 100
	FRANCIA	
121	Île-de-France	95
131	Champagne Ardenne	260
132	Picardie	230
133	Haute-Normandie	145
134	Centre	350
135	Basse-Normandie	215
136	Bourgogne	285
141	Nord-Pas-de-Calais	305
151	Lorraine	215
152	Alsace	160
153	Franche-Comté	200
162	Pays de la Loire	440
163	Bretagne	475
164	Poitou-Charentes	325
182	Aquitaine	425
183	Midi-Pyrénées	430
184	Limousin	195
192	Rhône-Alpes	360
193	Auvergne	320
201	Languedoc-Roussillon	340
203	Provence-Alpes-Côte d'Azur	270
204	Corse	60
	Totale Francia	6 100
380	IRLANDA	1 300
	ITALIA	
221	Valle d'Aosta	367
222	Piemonte	1 110
230	Lombardia	917
241	Trentino	404
242	Alto Adige	404
243	Veneto	1 589
244	Friuli-Venezia Giulia	795

▼**M14**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
250	Liguria	590
260	Emilia-Romagna	914
270	Toscana	620
281	Marche	951
282	Umbria	668
291	Lazio	931
292	Abruzzo	882
301	Molise	445
302	Campania	748
303	Calabria	911
311	Puglia	1 013
312	Basilicata	1 138
320	Sicilia	1 350
330	Sardegna	1 253
	Totale Italia	18 000
740	CIPRO	500
770	LETTONIA	1 000
775	LITUANIA	1 000
350	LUSSEMBURGO	300
	UNGHERIA	
760	Közép-Magyarország	160
761	Közép-Dunántúl	190
762	Nyugat-Dunántúl	230
763	Dél-Dunántúl	260
764	Észak- Magyarország	210
765	Észak-Alföld	380
766	Dél-Alföld	470
	Totale Ungheria	1 900
780	MALTA	500
360	PAESI BASSI	1 500
660	AUSTRIA	2 000
	POLONIA	
785	Pomorze e Mazury	1 640
790	Wielkopolska e Śląsk	3 980
795	Mazowsze e Podlasie	5 060
800	Małopolska e Pogórze	1 420
	Totale Polonia	12 100
	PORTOGALLO	
610	Entre Douro e Minho e Beira Litoral	980
620	Trás-os-Montes e Beira Interior	560

▼**M14**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
630	Ribatejo e Oeste	650
640	Alentejo e Algarve	460
650	Açores e Madeira	350
	Totale Portogallo	3 000
820	SLOVENIA	900
810	SLOVACCHIA	600
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	581
680	Sisä-Suomi	272
690	Pohjanmaa	277
700	Pohjois-Suomi	170
	Totale Finlandia	1 300
	SVEZIA	
710	Pianure della Svezia centro-meridionale	600
720	Zone forestali e agroforestali della Svezia centro-meridionale	295
730	Zone della Svezia settentrionale	105
	Totale Svezia	1 000
	REGNO UNITO	
411	England—North Region	420
412	England—East Region	650
413	England—West Region	430
421	Wales	300
431	Scotland	380
441	Northern Ireland	320
	Totale Regno Unito	2 500

▼**M13**